

Statuto del Corpo Pompieri Monteggio

Competenze

Art. 1

¹La classificazione e lo scioglimento del Corpo Pompieri è decisa dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, su proposta del Municipio e sentito il parere della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri. Il Dipartimento dispone di facoltà autonoma di proposta.

²La competenza in materia di multe e in materia di ricorso sulle decisioni prese dagli uffici cantonali sono di competenza del consiglio di Stato.

³Il Municipio dispone di una delegazione propria per la sorveglianza di competenza.

Classificazione

Art. 2

a) Categoria

Il Corpo Pompieri Monteggio è classificato quale gruppo di Categoria C.

b) Definizione

Categoria C (Corpi di supporto locale o di montagna):

Corpo dotato di uomini e mezzi che permettono interventi di prima necessità a livello locale, con squadre di intervento subordinate ed operative principalmente a supporto dei centri di soccorso cantonali e regionali.

c) Compensorio

¹Il Corpo Pompieri Monteggio agisce sul territorio del comune di Monteggio.

²Il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo, stabilisce secondo le necessità il compensorio d'intervento del Corpo Pompieri. Il compensorio può mutare nel tempo.

Organico

Art. 3

a) Effettivi

15 – 25 militi

b) Quadri

- Un comandante con il grado di aiutante sottufficiale.
- Un vice comandante con il grado di sergente maggiore.
- Un sergente.
- Un caporale ogni 8-10 militi.
- Un appuntato con funzione di furiere.

Nomine e dimissioni

Art. 4

¹La ratifica della nomina nel corpo pompieri è di competenza della divisione delle risorse. Essa avviene su proposta del Municipio in accordo con il comando del corpo pompieri.

²La ratifica del reclutamento può essere revocata in caso di mancato assolvimento della scuola reclute entro un termine di tre anni dal reclutamento stesso.

³Le dimissioni e le destituzioni devono essere segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi. Contro la decisione di destituzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro un termine di 15 giorni dall'intimazione.

⁴Il grado di appuntato può essere conferito ai pompieri particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non può essere superiore a quello dei sottufficiali.

Limiti di età

Art. 5

¹Possono far parte del corpo pompieri uomini e donne di età fra i 18 e i 60 anni dichiarati idonei dal medico cantonale.

²Nel corpo pompieri possono entrare persone che abbiano un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei dal medico cantonale.

³Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo in qualità di dipendenti comunali.

Equipaggiamento e materiale

Art. 6

a) Manutenzione

¹Il comune, per il tramite del corpo pompieri, è responsabile della manutenzione dell'equipaggiamento, del materiale, delle attrezzature e dei veicoli.

²Ogni singolo milite è tenuto alla corretta manutenzione del materiale personale ricevuto in dotazione.

b) Custodia

Il corpo è responsabile della custodia dell'equipaggiamento, del materiale, delle attrezzature e dei veicoli affidati.

Finanziamento

Art. 7

a) Principio

¹I costi per l'esecuzione dei compiti previsti dalla legge e dal regolamento sono a carico dello Stato.

²Il comune si impegna a coprire le spese correnti sostenute dal corpo, le eventuali spese straordinarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal municipio.

b) Indennità

¹Le indennità di intervento e di istruzione per pompieri sono fissate con speciale Decreto esecutivo.

²Le indennità di intervento e di istruzione sono a carico dello Stato, le altre indennità sono a carico del Comune.

Gruppo comando

Art. 8

a) Composizione

Il gruppo comando sarà così composto:

- Comandante
- Vice comandante
- Sottufficiali
- Appuntato con funzione di furiere

b) Compiti

All'interno del gruppo comando i compiti principali saranno così ripartiti:

Comandante

- Responsabile degli obblighi del Corpo pompieri nei confronti del Comune e dello Stato (Dipartimento delle finanze e dell'economia; Dipartimento del territorio)
- Conduce il Corpo pompieri.
- Organizza l'istruzione e redige il programma annuale delle esercitazioni.

Furiere

- Emette le convocazioni per esercizi, riunioni, assemblee, ecc.
- Si occupa della tenuta a giorno dei conti.
- Redige i verbali.
- Si occupa del disbrigo della corrispondenza.
- Redige i documenti per la presentazione dei conti al municipio entro il 28 febbraio.

Convocazioni

Art. 9

Tutte le riunioni e le esercitazioni sono convocate individualmente, eventuali assenze dovranno essere giustificate.

Allarmi

Art.10

¹In caso di necessità i singoli militi verranno allarmati e saranno tenuti a presentarsi al più presto sul posto.

²In caso di ripetute mancanze dal servizio, il comandante adotterà delle misure disciplinari.

Servizi particolari

Art. 11

a) Attività speciali

¹Il comando o il municipio possono richiedere ai militi la prestazione di servizi che esulano dalla normale attività.

²La prestazione di tali servizi da parte dei militi è facoltativa e soggetta ad indennità.

b) Partecipazione ad onoranze funebri

¹Il corpo pompieri in caso di decesso di un milite o della/del sua/o consorte, è tenuto a partecipare al completo.

²Il corpo pompieri in caso di decesso di genitori o figli di un milite, è tenuto a partecipare con una rappresentanza di 4 uomini.

Norme finali

Art. 12

a) Norma abrogativa

Il presente statuto abroga lo statuto del 10 Febbraio 1992

b) Omissioni

Per tutto quanto non esplicitamente citato in questo statuto, si fa riferimento al "Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura" e ai relativi decreti esecutivi.


Entrata in vigore

Art.13

Il presente statuto entrerà in vigore con l'approvazione del Municipio.

Per il Corpo Pompieri :


Il Comandante



Approvato dal Municipio con risoluzione numero 333 dell'11 maggio 2004

Per il Municipio :

Il Sindaco



Il Segretario

